



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese"

### Risoluzione n. 219972 del 12 dicembre 2014

Oggetto: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – Quesito in materia di vendite sottocosto

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale la S.V. chiede un chiarimento in merito all'applicazione del D.P.R. n. 218 del 2001.

In particolare richiama quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto, ovvero la non applicabilità delle disposizioni in esso contenute alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione.

Fermo il disposto normativo, chiede se per le vendite di fine stagione, escluse dall'applicazione della suddetta norma, possano essere praticabili degli sconti in misura tale, ad esempio fino al 70-80%, da comportare un prezzo al consumatore finale che risulti sottocosto.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

In via preliminare richiama il citato articolo 1, comma 8, del D.P.R. n. 218, il quale stabilisce che: *“Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare”*.

Dal tenore della norma appare evidente la non applicabilità del decreto alle vendite di fine stagione, anche laddove, pertanto, in occasione delle medesime, si effettuino sconti in misura tale da comportare un prezzo di vendita al consumatore che risulti sottocosto.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*